
Il procedimento in Cassazione nella spirale dell'eterno ritorno

di Adolfo Scalfati

SOMMARIO: 1. Premesse di fondo. – 2. Le riforme in cantiere: i limiti al potere d'impugnare. – 3. (*Segue*): sottrazione di competenze funzionali. – 4. (*Segue*): disincentivi al ricorso. – 5. (*Segue*): semplificazioni procedurali. – 6. (Poche) battute finali.

1. Premesse di fondo

Carico giudiziario, ineffettività della tutela e possibili rimedi rappresentano temi pendolari nel dibattito sulla Corte; in modo altrettanto ricorrente, le soluzioni proposte muovono da due prospettive distinte, pur tratteggiate al loro interno con tonalità differenziate.

La prima intravede riforme drastiche, coltivando l'idea di restituire alla Corte l'interesse per la nomofilachia, intesa come preferenza delle formule generali sullo *jus litigatoris*, con conseguente recupero del controllo di legittimità in contrapposizione all'indagine di merito. E così, spiccano i tentativi di limitare la portata cognitiva della Corte, intervenendo sull'ampiezza della disciplina che ammette il controllo sulla motivazione, o di disincentivare la lettura degli atti istituendo la cd. autosufficienza del ricorso quale presupposto di ammissibilità dell'impugnativa o, ancora, di comprimere il potere di pronunciare il proscioglimento immediato, soprattutto nelle ipotesi di estinzione del reato; in attesa di riforme, peraltro, opera qui e lì un notevole *self-restraint* giurisprudenziale che circoscrive *praeter legem* il limite della domanda.

Interventi del genere – che nascondono scopi essenzialmente deflativi – sono realizzati (o postulati) in nome di categorie concettuali un po' ingrigite rispetto all'odierna prospettiva di valorizzare la tutela individuale.

Innanzitutto, tralasciando che le opzioni decisorie della Corte difficilmente si sottraggono al fascino di sbirciare “i fatti” delle vicende giudiziarie, persino sul piano più generale sono state mal tollerate le griglie del controllo “senza merito”: si pensi al c.d. travisamento della prova, ricondotto all'ambito dell'art. 606, lett. e) c.p.p. ancor prima che tale di-

sposizione subisse la modifica tramite l'art. 8, comma 1, lett. b) l. 20 febbraio 2006 n. 46.

D'altro canto, l'esigenza di tutela individuale è costantemente quanto implicitamente segnalata dalla Corte edu, con conseguente adeguamento interno quanto alla necessità di immunizzare le garanzie dalle formule astratte.

Ma da un punto di vista più pragmatico, sembra sterile la discussione su "legittimità" e "merito" se è proprio il giudizio della Corte a tenere unite le due sfere all'apparenza così lontane: per esempio, nei casi in cui si tratta di trovare l'adatta previsione penalistica, il principio di diritto non riesce a fare a meno delle sottili varianti dell'ipotesi concreta e si modella via via sulla base di una spola ideale tra "fatto" e "diritto".

Si noterà, tra l'altro, che nella letteratura più recente, si prende atto di quanto il tema della maggiore fluidità del processo in cassazione richieda soluzioni più flessibili, sganciate da modelli e categorie affetti da una notevole dose di astrattezza.

La seconda prospettiva affronta il problema del superlavoro della Corte, ora, con impegnative proposte di sistema, ridefinendo i rapporti tra appello e giudizio di cassazione, ora, tramite una più efficace razionalizzazione delle risorse (ad esempio, propugnando un reclutamento straordinario di magistrati), ora, ipotizzando interventi atomistici che incidano poco sull'assetto attuale ma garantiscano un certo livello di decongestione.

"A monte", poi, si suggerisce un alleggerimento in entrata del carico giudiziario, attraverso una significativa depenalizzazione e una anticipata fuoriuscita dal circuito giudiziario utilizzando strumenti di deflazione processuale. Nel complesso, rispetto alla prima prospettiva sopra evidenziata, si tratta di approccio preferibile, perché tiene salda l'esigenza di tutela individuale e non intacca l'esercizio dei diritti per farla valere.

2. Le riforme in cantiere: i limiti al potere d'impugnare

Ed ecco alcune anticipazioni delle proposte governative annunciate in un testo del 29 agosto 2014.

Cominciando dalla compressione del diritto a ricorrere per cassazione, lo sguardo cade anzitutto sulle sentenze di patteggiamento. La scelta, in generale accettabile, sta nel circoscriverne i casi di ricorso limitando la cognizione ai soli profili concernenti la legalità della pena, la correlazione tra chiesto e pronunciato, la volontà dell'imputato e la corretta qualificazione giuridica del fatto; peraltro, la logica del consenso

dovrebbe di per sé assorbire le questioni di nullità relative e relativamente assolute.

Non è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere un controllo minimo sulla motivazione; la qual cosa autorizzerebbe (di fatto) il giudice del merito ad emettere una sentenza priva di un solido apparato argomentativo anche in termini di congruità sanzionatoria; qui non sfuggono le rilevanti previsioni contenute nell'art. 111, comma 7, Cost., soprattutto quando è in gioco la libertà personale, nonché nell'art. 27, comma 3, Cost. Il legislatore potrebbe costruire una motivazione ad hoc per questo tipo di provvedimento, disegnando un ricorso capace di ottenere la verifica circa il rispetto dei parametri.

Altro intervento prevede la caduta della legittimazione dell'imputato a ricorrere personalmente, aspetto che produrrebbe alcuni risultati deflativi colpendo un certo numero di impugnative sottoscritte dalla parte ma redatte da avvocati non iscritti all'albo dei cassazionisti (anche se la prassi potrebbe in parte aggirare l'ostacolo, tramite professionisti abilitati che "prestano" la propria firma a colleghi privi di legittimazione autori materiali dell'atto). Una simile innovazione, in ogni caso, trova un limite non invalicabile nel diritto di autodifesa dell'imputato che, nel caso specifico, è rafforzato dal combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 7, Cost.; in realtà, la peculiare complessità del giudizio in cassazione non permette oggettivamente alla parte un'adeguata difesa personale, mentre richiede l'intervento di uno specialista sin dall'atto introduttivo. Però, simmetricamente alla perdita di legittimazione, si potrebbe agevolare l'imputato nella ricerca dell'avvocato cassazionista, soprattutto il detenuto, garantire maggiore effettività della difesa d'ufficio e ricalibrare i tempi dell'impugnativa.

La riforma ipotizzata, poi, contempla una delega per l'introduzione di limiti al ricorso nel caso della "doppia conforme", sia per l'imputato che per il pubblico ministero. Si tratta di una scelta assai rischiosa sul terreno delle garanzie, soprattutto quando a soffrirne è il controllo sulla motivazione del giudizio di condanna emesso in appello: il giudice di secondo grado – già alleggerito dalla possibilità di spiegare *per relationem* – potrebbe autolegittimarsi, nell'ipotesi di conformità al primo grado, a tradire l'obbligo di esporre compiutamente le ragioni della pronuncia.

3. (Segue): sottrazione di competenze funzionali

Nel progetto di riforma si scorge una decisiva opportunità deflativa nell'attribuire al giudice d'appello la competenza funzionale per un notevole numero di casi, oggi devoluti alla Corte.

Il testo, nel reintrodurre il gravame contro la sentenza di non luogo a procedere, fissa limiti all'eventuale ricorso contro la sentenza d'appello espungendo i motivi sulla prova decisiva e sulla motivazione; si tratta di profilo che riguarderebbe essenzialmente il pubblico ministero insoddisfatto del provvedimento di non luogo a procedere emesso in secondo grado.

Alla corte d'appello sarebbe, inoltre, attribuita la competenza funzionale per la rescissione del giudicato successiva all'ingiustificato processo in assenza, ipotesi da inserire tra i casi di revisione; per quanto la disciplina dell'art. 625 *ter* c.p.p. contempra un annullamento del giudizio – caratteristica di per sé poco compatibile con la struttura dell'appello – resta apprezzabile la scelta sul piano dell'attitudine deflativa.

La cognizione della corte territoriale, altresì, sarebbe estesa al gravame contro il provvedimento di archiviazione che si concluderebbe, per consentire un'ulteriore "perdita" dinanzi alla Corte, con decisione inopugnabile.

Inoltre, considerate la casistica e l'entità dei ricorsi al riguardo, benefici effetti deflativi deriverebbero dallo spostamento sul giudice a quo della competenza a rettificare le sentenze di patteggiamento per errore di computo o di denominazione della pena.

Il riordino legislativo postula, infine, l'attribuzione della pronuncia d'inammissibilità dei ricorsi al giudice a quo. Sul piano generale, una tale valutazione potrebbe presentare maggiore efficacia in virtù dell'ipotizzato modello normativo di motivazione, suddivisa per paragrafi in rapporto ai punti essenziali della pronuncia. Tuttavia, il punto debole della proposta sta nell'inadeguatezza della verifica nei casi d'inammissibilità contemplati dall'art. 606, comma 3, c.p.p. (manifesta infondatezza, motivi diversi da quelli consentiti, violazioni di legge non dedotte in grado d'appello): qui occorrono magistrati della Corte, attrezzati ad analizzare l'atto di ricorso. Inoltre, la decisione sulla domanda affidata al giudice a quo potrebbe legittimare una lettura restrittiva delle previsioni tale da precludere definitivamente alla Corte – pur adita per il successivo ricorso contro l'inammissibilità – di esaminare questioni deducibili in ogni stato e grado del procedimento.

4. (Segue): disincentivi al ricorso

Diverse le soluzioni proposte per disincentivare il ricorso.

Innanzitutto, il progetto prevede un aumento delle somme da versare in caso di inammissibilità o rigetto; sul punto, tuttavia – ferma l'opinabile base economica della deflazione – occorre una migliore calibra-

tura dei costi tra inammissibilità e rigetto, distinguendo ulteriormente tra le cause di inammissibilità.

Inoltre, supponendo che l'imputato impugni per allontanare i tempi dell'esecuzione, si è pensato di disincentivare il ricorso prevedendo l'eseguibilità delle sentenze già al momento in cui il giudice a quo pronuncia l'inammissibilità. Innanzitutto quando è riscontrata la mancanza di motivi o la rinuncia all'impugnazione. Lo stesso vale qualora venga accertata l'assenza di legittimazione; ma da qui comincia l'emersione di rischi "a codice giallo": l'esecuzione del provvedimento dipenderebbe molto dalle scelte giurisprudenziali considerata la impropria chiarezza normativa che governa la disciplina. Si pensi, ad esempio, all'orientamento in tema di soggetto legittimato a proporre impugnativa nel giudizio sulla responsabilità degli enti o in tema di ricorso della parte civile

Stessa sorte spetterebbe ai provvedimenti per i quali è in discussione l'impugnabilità oggettiva; oltre all'abnormità, problematici appaiono i casi dove la disciplina si manifesta deficitaria come, per esempio, sui temi risarcitori, in materia di patteggiamento, di misure di sicurezza e così via

E ancora, potrebbero presentarsi di non facile soluzione anche i casi di mancato rispetto dei termini o di trasgressione delle regole di presentazione e spedizione. È una disciplina problematica, sulla quale è intervenuta più volte la Corte a sezioni unite. Si consideri, ad esempio, la questione relativa ai termini di impugnazione per le sentenze di non luogo a procedere o emesse a seguito di giudizio abbreviato.

5. (Segue): semplificazioni procedurali

Anche l'economia delle forme influenza i tempi e la riuscita del giudizio; cosicché tale opzione non è immune dalle prospettive del legislatore.

Innanzitutto, fronteggiando una prassi incline a maggiore apertura, si intende precludere alle Sezioni Unite di esprimere il principio di diritto nei casi d'inammissibilità non sopravvenuta; resterebbe la possibilità solo in caso di rinuncia, mentre permane il dubbio – che il legislatore riformista dovrebbe sciogliere – nell'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso che superi il vaglio della "Sezione filtro".

Inoltre, la semplificazione passa attraverso l'ampliamento dell'ipotesi "generica" di annullamento senza rinvio prevista dall'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.: «quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto» o quando si tratta di «rideterminare la pena sulla base

delle statuizioni del giudice di merito». È singolare constatare come la proposta legislativa, allorché si tratti di coltivare logiche deflative, non si curi minimamente di evitare un'ampia incursione della Corte sul "fatto". In ogni caso, per darle un significato che non coincide già con la disciplina attuale, la formula andrebbe meglio calibrata nella parte in cui presuppone che non occorran "accertamenti di fatto", in modo da precisare che non è necessaria alcuna attività istruttoria.

Al Supremo Collegio spetterebbe, infine, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso "senza formalità di procedura", evidentemente, quando è sfuggita al giudice a quo e negli stessi casi in cui quest'ultimo avrebbe potuto disporre l'esecuzione del provvedimento. Formulata così, la futuribile previsione implica che tutto è lasciato all'iniziativa del decidente, con elevato tasso di arbitrio quanto ai tempi e al coinvolgimento delle parti che, peraltro, niente impedirebbe di escludere o di paralizzare. La lesione del contraddittorio che ne deriva non è compensabile con la possibilità del ricorso straordinario, soluzione contemplata dalla riforma, a meno di non intendere che la Corte decida senza il rispetto delle scadenze di cui all'art. 611 c.p.p. ma, comunque, comunicando alle parti la causa d'inammissibilità con mezzi tecnici idonei e fissando un termine per memorie.

La stessa disciplina, in verità, è prevista per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi proposti contro le sentenze di patteggiamento e contro la sentenza che recepisce il concordato sui motivi di appello (reintrodotta dalla riforma in cantiere), dove il consenso dell'imputato attenua gli squilibri subiti dalla contrazione della procedura.

6. (Poche) battute finali

Nell'insieme, l'impianto riformista ha il pregio di superare la "logica delle categorie" e di muovere a piccoli passi, verso soluzioni realistiche che tengano conto dell'attuale stato di difficoltà in cui versa il processo di cassazione. Oggi, bisogna prendere atto che la gestione della macchina giudiziaria è diventato un fenomeno da affrontare con maggiore immediatezza rispetto all'esigenza di quadratura dei modelli. Non che questi non contano; ma la crisi d'identità che colpisce l'apparato giudiziario e i suoi riflessi sul fronte economico interno ed europeo impongono, ora, scelte istantanee.

D'altro canto, l'ottica dell'efficienza non può travolgere le garanzie individuali; pertanto alcuni profili dell'ipotesi di riforma vanno meglio calibrati e, in qualche punto, riscritti.

Ma gli interventi diretti a migliorare la gestione dei procedimenti dinanzi alla Corte – oltre la deflazione penale “a monte” e l’irrobustimento dell’organico – potrebbero espandersi (a titolo esemplificativo) anche su altri versanti.

Bisognerebbe innanzitutto curare la formazione culturale dei magistrati in punto di ottimizzazione nella stesura delle sentenze, concentrando gli sforzi redazionali sugli aspetti essenziali della giustificazione; in quest’ottica, la riforma in cantiere centra l’esigenza di rivedere con legge i parametri espositivi della motivazione.

Poi, anche una precisa individuazione della non manifesta infondatezza svolgerebbe una funzione fluidificante: ridurrebbe la frequenza dei casi in cui l’inammissibilità del ricorso non è dichiarata dalla c.d. Sezione filtro, impedendo una prosecuzione inutile della procedura.

Ancora, si potrebbe rendere più flessibile la ricorribilità di ordinanze non dibattimentali, salvaguardando quelle in materia di libertà personale, sino al punto di costituire una sorta di canale meno garantito quanto a limiti e forme del controllo.

Inoltre, sarebbe opportuna un’attenta valutazione dell’interesse al ricorso del pubblico ministero; la richiesta di annullamento di un provvedimento dovrebbe spiegare anche le ragioni in base alle quali la successiva fase di merito determina il peggioramento della situazione dell’imputato. L’idea che il magistrato d’accusa impugni nell’interesse della legge va coordinata con la figura spiccatamente accusatoria da lui assunta a partire dal giudizio di primo grado.

Infine, una rivisitazione in minus dell’appello del pubblico ministero avrebbe innegabili riflessi di contenimento anche sul conseguente ricorso. Qui il terreno è più sdrucciolo, stante gli interventi della Corte costituzionale del 2007; tuttavia, è sostenibile che il potere d’impugnare risenta di una congenita asimmetria presente nel giudizio di primo grado, in modo da tracciare limiti più ragionevoli all’aggregabilità di provvedimenti da parte del pubblico ministero. Analogamente, si potrebbe comprimere il fenomeno dell’appello cautelare contro ordinanze che lascino insoddisfatto il magistrato d’accusa, stante la sua capacità di acquisire nuovi elementi e ripetere la richiesta di misura.